

OGGETTO: Approvazione schema di bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati e nota di aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.).

LA GIUNTA dell'UNIONE ALTA ANAUNIA

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. La stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente, dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Visto l'articolo 174, comma 1 del D.lgs. 267/2000 che prevede *"lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione (D.U.P.) sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*. Il successivo comma 3, prevede che: *"il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151"*.

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Atteso che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, prevede all'articolo 106, comma 3bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020, stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 sia differita al 31 gennaio 2021.

Atteso altresì che con decreto del Ministero del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18.01.2021, è stato prorogato ulteriormente al 31.03.2021 l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Posto che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020, le parti hanno concordato l'applicazione delle proroghe fissate dalla normativa nazionale, anche per i Comuni e le Comunità della Provincia di Trento.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 aggiornato e predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi strategici approvati.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1 comma 169, della Legge n. 296/06 – Legge finanziaria 2007 – e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n.36).

Viste le deliberazioni di natura tariffaria e tributaria approvate in data odierna.

Evidenziato che la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 del 30.12.2018) ai commi 820, 821 e 823 dell'art. 1 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e che tali Enti considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118.

La stessa legge ha altresì stabilito che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232. Sulla base di quanto sopra esposto sono aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di - finanza pubblica.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto: "Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art 232 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm."

Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) pubblicata sulle Gazzette Ufficiali n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Vista la proposta di bilancio di previsione triennale 2021-2023 ed i relativi allegati.

Visto lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

Richiamato il Regolamento di Contabilità in vigore.

Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati dall'Organo Esecutivo al Consiglio entro i termini previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente provvedimento.

Visto lo statuto vigente

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 dando atto che lo stesso si configura come lo schema del DUP definitivo.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati.
3. Di approvare lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021/2023.
4. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica.
5. Di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
6. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, ai Consiglieri dell'Unione, dando atto che il Consiglio dell'Unione verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i termini di legge.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di garantire la continuità del servizio;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199